

SENTENZA N° 8622/14-
 (R.G.N. 5455/15.
 CRON. N. 8622/14.)
 REP. 1781/14.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5755/15 R. G., avente per oggetto il risarcimento danni, promossa

DA

Canfora Alfonso nato a Napoli il 28/12/1986 e residente in Pozzuoli alla Via Monteruscello, 78, C.F. CNF LNS 86T 28F 839G, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Laura Fortuna presso il cui studio in Pozzuoli al Corso della Repubblica, 20, elettivamente domicilia;

ATTORE

CONTRO

1) Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Giugliano in Campania al Corso Campano, 200, C.F. 80049220637, ed ivi elettivamente domiciliato in uno all'Avv. Antonio Cimmino dell'Avvocatura Comunale ed all'Avv. Daniela Ranieri dai quali è rappresentato e difeso, come da mandato agli atti;

CONVENUTO

2) Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del Direttore Generale, con sede in Frattamaggiore alla Via M. Lupoli, 27, P. I. 06321661214, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di



citazione notificato, dall'Avv. Maria Dulvi Corcione e tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ente.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 12/06/2015, Canfora Alfonso conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario le convenute esponendo;

-che il giorno 02/02/2014, alle ore 16:00 circa, in Giugliano in Campania, sulla SS 7/IV, altezza km. 48,900, la propria autovettura BMW 320 D Coupè, targata CP317HA, veniva in collisione con un cane randagio;

-che la BMW 320 D Coupè, targata CP317HA, a seguito dell'evento, riportava danni.

Per tale ragione, Canfora Alfonso domandava la condanna delle convenute al risarcimento dei danni nella misura di euro 1730,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania contestando estensivamente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva, altresì, l'ASL Napoli 2 Nord eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva ed impugnava la domanda perché infondata chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.

Si provvedeva all'istruzione probatoria della causa nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale.

0

Il Giudice, all'esito dell'acquisizione della prova testimoniale, sulla base della documentazione prodotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 04/07/2018 assegnava la causa a sentenza.

Con ordinanza del 28/09/2018, questo Giudicante, ritenuto opportuno disporre la comparizione personale delle parti, rimetteva la causa sul ruolo ed all'udienza del 17/06/2019 assegnava la causa a sentenza.

Deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'ASL NA 2 Nord.

“A norma delle legge-quadro 14/08/1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui Comuni grava l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l'indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante,...(Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010)”.

Inoltre, “La P.A., in base al principio del “nemimen laedere”, è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Ne consegue che il Comune deve rispondere dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale -ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281, e delle leggi regionali in tema di animali da affezione e prevenzione del randagismo...-è tenuto, in correlazione con altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011)”.

e

Pertanto, il Comune di Giugliano in Campania avrebbe dovuto assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che gli animali randagi potessero arrecare danni agli utenti delle vie cittadine, organizzando un servizio di controllo, di monitoraggio degli stessi e chiedendo, qualora si fosse reso necessario, l'intervento dell'ASL alla quale è affidato il servizio veterinario.

Alcuna responsabilità, quindi, può essere addebitata all'ASL Napoli 2 Nord atteso che il Comune di Giugliano in Campania non ha fornito la prova, come era suo onere, di aver segnalato alla stessa l'accaduto, al fine di consentirle di intervenire la quale, infatti, può intervenire solo a seguito di una richiesta da parte del Comune, così come eccepito e sostenuto dalla convenuta.

Ne consegue che, attesa l'estraneità dell'ASL Napoli 2 Nord, in ordine alla richiesta risarcitoria, la domanda deve essere rigettata nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva.

La domanda è proponibile vista la richiesta di risarcimento danni inoltrata al Comune di Giugliano in Campania.

La legittimazione attiva di Canfora Alfonso, quale proprietario della BMW 320, targata CP317HA, e la legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania sono provate con la documentazione depositata agli atti.

La domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione nei confronti del Comune di Giugliano in Campania.

Nel merito, sulla base di quanto disposto dall'art. 2697 del c.c., poiché l'attore ha assolto pienamente all'onere probatorio circa la collegabilità tra l'evento ed i danni lamentati, deve essere certamente affermata la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa.

Infatti, Canfora Alfonso ha provato le circostanze di cui all'atto di citazione con la prova espletata, con la conseguenza che ha diritto ad essere reintegrato nel pregiudizio economico subito a seguito dell'evento, come si evince da quanto segue.

Il teste Scarano Elisabetta, indotto dall'attore ed escusso all'udienza del 29/06/2016, confermava la descrizione dei fatti così come prospettata dichiarando di aver assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo, all'incidente in oggetto. Riferiva che "mi trovavo a bordo dell'auto BMW di colore grigio di proprietà e condotta dal Sig. Canfora Alfonso", che "Percorrevamo la SS 7/IV con senso direzionale Lago Patria-Monteruscello", che "Percorrevamo la predetta via sulla corsia di sinistra in sorpasso rispetto ad altra auto posta sulla nostra destra", che "Procedevamo a velocità moderata allorquando un cane sbucava in maniera repentina dal guardrail posto a sinistra a delimitazione delle due corsie di marcia", che "Abbiamo impattato il cane con la parte anteriore-sinistra dell'auto" e che, a seguito dell'evento, "l'auto riportava danni alla parte anteriore-sinistra...l'auto emetteva strani rumori". Infine, riconosceva dalle foto esibite la BMW 320 dell'attore con i relativi danni.

A tutto quanto sopra detto, poi, va aggiunto che nel verbale di incidente stradale, redatto dalla Polizia di Stato-Sezione Polizia Stradale di Napoli, sotto la voce dinamica si legge che "Dagli accertamenti esperiti sul luogo del sinistro, dalla dichiarazione resa spontaneamente dal conducente del veicolo "A" nonché dai danni rilevati sullo stesso, l'evento infortunistico si può così ricostruire:

[Handwritten signature]



Canfora Alfonso, alla guida dell'auto BMW targata CP317HA denominata "veicolo A"...percorreva la SS7IV con direzione di marcia Lago Patria-Pozzuoli.

Giunto nei pressi del km 48+900 mentre si trovava sulla corsia di sinistra ad andatura regolare investiva un cane che improvvisamente usciva dallo spartitraffico centrale...".

In ordine alla quantificazione dei danni subiti dalla BMW 320, targata CP317HA, di proprietà di Canfora Alfonso, questo Giudice, esaminata la documentazione fotografica, tenuto conto del tipo di veicolo, dell'anno della sua immatricolazione, dei danni effettivamente subiti, del tempo necessario ad eseguire le riparazioni, vista la fattura, allegata al fascicolo di parte attorea, ritiene di liquidare, anche sulla base dei dati di comune e notoria esperienza, la somma di euro 1400,00, comprensiva di I.V.A., già rivalutata ad oggi.

Dalla data del sinistro fino alla data della sentenza sulla predetta somma - devalutata alla data del fatto in base agli indici ISTAT e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro mediante gli stessi indici di rivalutazione - devono essere calcolati gli interessi che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento.

Da oggi, giorno della liquidazione, fino alla data dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla detta somma così come rivalutata.

Pertanto, il Comune di Giugliano in Campania deve essere condannato al pagamento in favore di Canfora Alfonso della somma di euro 1400,00, oltre interessi come sopra specificati.

La sussistenza di giusti motivi di equità induce all'integrale compensazione delle spese processuali tra Canfora Alfonso e l'ASL Napoli 2 Nord, mentre

②

UFFICIO DEL GIUGLIANO IN CAMPANIA

Le spese processuali tra Canfora Alfonso ed il Comune di Giugliano in Campania seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D. M. del 10/03/2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda nei confronti dell'ASL Napoli 2 Nord per carenza di legittimazione passiva;
- 2) compensa le spese processuali tra Canfora Alfonso e l'ASL Napoli 2 Nord;
- 3) dichiara il Comune di Giugliano in Campania responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- 4) accoglie la domanda nei confronti del Comune di Giugliano in Campania e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di Canfora Alfonso della somma di euro 1400,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- 5) condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Canfora Alfonso delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1250,00, di cui euro 1050,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfetarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Laura Fortuna dichiaratosi anticipatario;
- 6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Marano di Napoli il 01/10/2019.

Il Giudice di Pace

Dr. Pasquale Casillo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 MARANO DI NAPOLI
 PUBBLICATA IN CANCELLERIA
 18 NOV. 2019
 H. CANCELLERIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 MARANO DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 MARANO DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 MARANO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 8622/19 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Avv. LAIRA FORTUNA (ATTUB)
Marano di Napoli li 16/02/2020.

IL CANCELLIERE

